



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.36 del 28/11/2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN SOCCOMBENZA

Oggi, 28.11.2025, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti:

			PRESENTE	ASSENTE
BROGIALDI	MARIDA	Sindaco	x	
ACQUISTI	PAOLO	Consigliere	x	
FIORI	GABRIELE	Consigliere		x
PALERMO	SIMONE ANTONIO	Consigliere	x(on-line)	
SANTIONI	FABIO	Consigliere	x	
CASTIGLIA	GIUSEPPE	Consigliere		x
DONATI	FEDERICO	Consigliere		x
DONNINI	VALENTINA	Consigliere	x	
DINELLI	GINEVRA	Consigliere	x	
MEAZZINI	FRANCESCO	Consigliere	x	
CESTELLI	GIORGIO	Consigliere	x	

Consiglieri assegnati n. 10 Presenti n. 7 Assenti n. 3

Presiede la seduta la Dott.ssa Marida Brogialdi nella sua qualità di Sindaco.

Assiste, in modalità online, il Dott. Angelo Capalbo, Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Marida Brogialdi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Capalbo

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Capalbo

Caprese Michelangelo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Capalbo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

Caprese Michelangelo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Capalbo



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO
[Tel: 0575/793912](tel:0575/793912) - protocollo@capresemichelangelo.net

C.C. n.36 /2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- che con deliberazione n. 3 del 27.02.2025 il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;
- che con deliberazione n. 7 del 27.02.2025 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 con i relativi allegati;

Premesso, inoltre, che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

OMISSIS

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO
Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ritenuto, pertanto che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente.

Rilevato che:

- nella causa promossa da L.A e K.M., con ricorso avente ad oggetto provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. d'iscrizione anagrafica nella popolazione residente, con ORDINANZA del Tribunale di Arezzo del 21 luglio 2025, Repert. n. 1025/2025 del 21/07/2025 ha ordinato il Comune di Caprese Michelangelo in persona del suo Sindaco pro-tempore, di iscrivere K. M. nei registri della popolazione residente del Comune di Caprese Michelangelo e ha condannato Comune di Caprese Michelangelo al pagamento delle spese di giudizio, per € 3.620,00, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.V.A. e C.p.i. come per legge.;

Rilevato che

- l'Ordinanza di cui sopra risulta notificata a questo Ente in data 22.07.2025 Prot. 3208

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio; Considerato che:

- le sentenze di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- trattandosi di sentenze esecutive nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

[Tel: 0575/793912](tel:0575/793912) - protocollo@capresemichelangelo.net

bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto il parere positivo obbligatorio del Revisore dei Conti, previsti dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) n° 45 reso in data 28/11/2025

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri del Revisore dei Conti

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 4.554,52 di cui alla sentenza esecutiva di condanna al pagamento delle spese legali in soccombenza, come meglio dettagliate e rappresentate nella parte narrativa della presente deliberazione;

di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato sul capitolo 137 "Spese legali in soccombenza", finanziato con l'applicazione dell'avanzo disponibile che verrà istituito nella variazione di bilancio in corso di redazione che verrà approvata nella stessa seduta del consiglio in cui verrà approvata la delibera del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.



Comune di CAPRESE MICHELANGELO
Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO
[Tel: 0575/793912](tel:0575/793912) - protocollo@capresemichelangelo.net

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 67/2000

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000